

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Provincia di Milano

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
FORNITURE
DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA

DISCIPLINA DELLE FORNITURE DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per le acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia, in applicazione a quanto previsto dall'art. 125 del codice dei contratti pubblici. Per quanto non espressamente previsto si applica la disciplina specificatamente contenuta nel regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici.

Art. 2 Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione in economia delle acquisizioni di beni, servizi e lavori può avvenire:
 - a) *in amministrazione diretta*
 - b) *a cottimo fiduciario*.
2. Sono eseguiti in *amministrazione diretta* le acquisizioni per le quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale comunale e da personale eventualmente assunto appositamente, impiegando materiali e mezzi di proprietà comunale o in uso alla medesima, oppure acquistando o noleggiando i mezzi necessari.
3. Sono a *cottimo fiduciario* gli interventi per i quali si renda necessario l'affidamento a terzi, mediante una procedura negoziata.

Art. 3 Forniture di beni e servizi in economia

1. Le forniture di beni e servizi in economia possono essere effettuate secondo le modalità previste dal presente regolamento, semprechè non sia conveniente aderire ad una delle convenzioni offerte dalla Consip s.p.a..
2. Le acquisizioni di beni e servizi in economia si effettuano mediante la conclusione di un contratto di compravendita, di somministrazione, appalto, locazione od opera. Il valore del contratto non può essere superiore alle soglie previste nei successivi articoli e nell'art. 125 del D. Lgs.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
(omissis)
3. *Per la scelta del contraente, per importi da 7.500,01 e sino a € 30.000,00, IVA esclusa, si procede mediante gara informale, con invito formulato in forma scritta, anche tramite fax, ad un numero di almeno cinque operatori individuati nell'albo dei fornitori, salvo i casi di incompletezza e mancanza delle categorie di riferimento, in quel caso si procede previa indagine di mercato. Per gli inviti effettuati deve essere garantita la rotazione.*

(omissis)

4. *Quando il valore presumibile del contratto supera € 30.000,01 e sino a € 50.000,00, IVA esclusa nonché nei casi di cui all'art. 4 comma 2, si procede mediante gara informale, preceduta da pubblicazione all'albo pretorio e sul sito telematico comunale, per 15 giorni consecutivi, di un avviso di ricerca degli operatori da invitare nella gara stessa. Nei termini indicati nell'avviso di ricerca, l'ufficio provvederà ad invitare gli iscritti all'albo fornitori e gli operatori che hanno inoltrato richiesta, stabilendo il termine (non inferiore a 10 giorni) entro il quale gli stessi dovranno formulare, in busta chiusa e sigillata, la loro offerta ed indicare il possesso dei requisiti richiesti. L'avviso di ricerca dovrà indicare l'oggetto ed il valore economico del contratto, i requisiti richiesti per la partecipazione.*

(omissis)

5. *E' consentito l'affidamento diretto, senza previa indagine di mercato, quando gli interventi sono contenuti entro il limite di € 7.500,00, oltre IVA .*
3. *E' consentito l'affidamento diretto, senza previa indagine di mercato, quando gli interventi sono contenuti entro il limite di € 40.000,00, oltre IVA .*

(modificato con atto consiliare n.50 del 27.09.11)

Art. 4

Beni e servizi che si possono acquisire in economia

1. E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per i seguenti beni e servizi:
 - a. partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, spettacoli, ed altre manifestazioni culturali, scientifiche, sportive nell'interesse dell'amministrazione, comprese le spese per ospitare i relatori;
 - b. spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da altri enti, istituti e amministrazioni varie;
 - c. divulgazione di bandi di concorso o di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
 - d. acquisto di libri e pubblicazione di vario genere nonché abbonamenti a riviste, giornali, a periodici e ad agenzie di informazione, acquisto valori bollati, spese postali, telefoniche;
 - e. traduzione, copia e trascrizione nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
 - f. stampa, tipografia e litografia;
 - g. rilegatura libri, registri, atti e pubblicazioni varie;
 - h. spese per generi di cancelleria, materiale per disegno o fotografie, riparazioni mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio;
 - i. spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze, nonché inaugurazioni di opere pubbliche;
 - j. spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere, utilizzati da uffici e servizi comunali;
 - k. manutenzione ordinaria, noleggio mezzi di trasporto per uffici e servizi, compreso il rifornimento di carburante;
 - l. polizze di assicurazione e servizi di brokeraggio assicurativo;
 - m. provvista di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti;

- n. spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali, manutenzione impianti termici;
- o. spese per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi;
- p. acquisto manutenzione e noleggio di mobili, fotocopiatrici ed attrezzature per gli uffici e i vari servizi;
- q. servizi di sorveglianza sanitaria e di sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/2008, acquisto di medicinali;
- r. spese per indagini, perizie, pratiche catastali, di registrazione, trascrizione e voltura inerenti beni immobili di proprietà o da acquisire al patrimonio del Comune;
- s. acquisto attrezzature (contatori, tagliaerba, estintori, ecc.);
- t. spese per diffusione di pubblicazioni, modulistica, bollettini speciali, circolari, stampati speciali;
- u. acquisti di articoli per premiazioni;
- v. pulizia, derattizzazione, disinfestazione, disinquinamento, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
- w. forniture di giochi, arredo urbano ed accessori;
- x. forniture di segnaletica stradale;
- y. fornitura di beni per la raccolta differenziata;
- z. servizi di consulenza, statistica, studi e rilevazioni;
- aa. fornitura, anche in opera, di pareti mobili, reti o pannelli divisorii per uffici, archivi, magazzini;
- bb. fornitura anche in opera di cartellonistica, insegne, pannelli segnaletici per interni e aree esterne;
- cc. fornitura e posa in opera di tende alla veneziana, tende oscuranti o tendaggi, coperture di altro genere;
- dd. fornitura e posa di lampade, lampadari, corpi illuminanti in genere;
- ee. fornitura e posa di vetri, porte, finestre, installazione di parapetti, ringhiere, corrimano ed in genere accessori agli stabili sia di arredo che strutturali;
- ff. fornitura e posa di impianti tecnologici;
- gg. fornitura anche in opera e manutenzione di attrezzature di radiotelecomunicazione;
- hh. strumenti, attrezzature tecniche e di supporto alla manutenzione stradale: cloruro di sodio e calcio, asfalti invernali, solventi per oli e carburanti, prodotti oleoassorbenti in generale, coltelli per lame sgomberaneve, segnaletica stradale in genere e segnali temporanei;
- ii. fornitura di attrezzature e materiali necessari al lavoro svolto dagli operai stradali: prodotti per la sicurezza stradale, noleggi di macchinari;
- jj. acquisto di materiali elettrici, edili ed elettrotensili;
- kk. servizi connessi alla manutenzione e riparazione di parti meccaniche riferite ad impianti già esistenti;
- ll. manutenzione e servizi di effettuazione verifiche periodiche agli ascensori, agli impianti elettrici ed in genere tecnologici, idranti ed estintori, analisi acque;
- mm. spese per riscossione, verifiche e controlli tributi comunali;
- nn. servizio di custodia cani randagi;
- oo. installazione impianti affissioni;
- pp. somministrazione di lavoro temporaneo;
- qq. acquisto automezzi e motomezzi;
- rr. riprese e comunicazioni a mezzo audio e/o video.
- ss. servizi di custodia sociale

- tt. la provvista di materiali occorrenti per l'esecuzione in amministrazione diretta di opere di cui alle lettere precedenti.
 - uu. l'acquisizione di beni o servizi non espressamente prevista ai punti precedenti ma funzionale all'attuazione di specifici programmi e progetti dell'Amministrazione Comunale: la sussistenza del predetto presupposto dovrà essere analiticamente motivata.
2. Il ricorso all'acquisizione in economia è, altresì, consentito, nei limiti di soglia economica specificati nell'art. 125, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, in presenza di una delle seguenti circostanze:
- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
 - c) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
 - d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.
3. I prestatori di servizi e forniture devono essere soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all'art. 38 del Codice dei contratti. Devono inoltre essere in possesso della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria ai sensi degli art. 41 e 42 del Codice, richiesta dall'Amministrazione Comunale secondo la quantità, la qualità, l'importanza e l'uso delle forniture e dei servizi e prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
4. I requisiti di cui al comma precedente sono attestati mediante autocertificazione ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000.

Art. 5

Lavori in economia

1. Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, i seguenti lavori di importo non superiore a €. 50.000,00 oltre iva:
- a. manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impianti semaforici, aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali, sgombero neve e sabbatura strade;
 - b. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze;
 - c. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;

- d. manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento e degli impianti idrici e degli impianti di pubblica illuminazione e affini non compresi in convenzioni con Aziende o Enti gestori;
 - e. manutenzione degli impianti elettrici ed affini, idrici e termici di fabbricati comunali;
 - f. manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco.
2. Il ricorso all'acquisizione in economia è, altresì, consentito, nei limiti di soglia economica specificati nell'art. 125, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, in presenza di una delle seguenti circostanze:
- a. riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze dovute da guasti causati da frane, dissesti, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc.;
 - b. lavori da eseguirsi d'ufficio in danno dell'appaltatore inadempiente o comunque nei casi di rescissione o risoluzione del contratto o in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - c. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - d. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi ed ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze del Sindaco;
 - e. puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero dei relativi materiali;
 - f. interventi non programmabili in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità.
3. E' consentito l'affidamento diretto, senza previa ricerca di mercato, quando i lavori in economia da affidare sono contenuti nel limite di €. 15.000,00 iva esclusa.
4. Per la scelta del contraente, per importi da 15.000,01 e sino a €. 50.000,00, IVA esclusa, si procede mediante gara informale, con invito formulato in forma scritta, tra un numero di almeno cinque ditte individuate nell'albo dei fornitori, salvo i casi di incompletezza e mancanza delle categorie di riferimento, per cui si procede previa indagine di mercato. Per gli inviti effettuati tra gli iscritti all'albo dei fornitori deve essere garantita la rotazione.
5. Quando il valore presumibile del contratto supera €. 50.000,01 e sino a €. 200.000,00 iva esclusa, si procede mediante gara informale, preceduta da pubblicazione all'albo pretorio e sul sito telematico comunale, per 15 giorni consecutivi, di un avviso di ricerca degli operatori da invitare nella gara stessa. Nei termini indicati nell'avviso di ricerca, l'ufficio provvederà ad invitare gli iscritti all'albo fornitori e gli operatori che hanno inoltrato richiesta, stabilendo il termine (non inferiore a 10 giorni) entro il quale gli stessi dovranno formulare, in busta chiusa e sigillata, la loro offerta ed indicare il possesso dei requisiti richiesti. L'avviso di ricerca dovrà indicare l'oggetto ed il valore economico del contratto, i requisiti richiesti per la partecipazione.

Articolo 6

Disposizioni speciali per servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice dei contratti di cui al D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (di seguito denominato Codice), numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
- c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, l'acustica, la documentazione catastale ecc.);
- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
- f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, individuato dal responsabile, assicurando il principio di rotazione.

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a euro 100.000,00 possono essere affidati, a scelta del Responsabile del Procedimento in funzione del grado di professionalità dell'incarico da affidare, secondo le seguenti modalità:

- a) con procedura aperta, previa pubblicazione, sul sito e all'albo pretorio comunale, di un avviso indicante i requisiti minimi di partecipazione;
- b) con procedura ristretta, ai sensi dell'art. 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, con indagine di mercato svolta previo avviso pubblicato sul sito e all'albo pretorio comunale. La selezione dall'elenco degli operatori in possesso dei requisiti, dei cinque o più soggetti cui rivolgere l'invito, dovrà svolgersi assicurando il rispetto del principio della rotazione. Il Responsabile dovrà quindi tenere conto nell'affidamento dell'incarico di incarichi già affidati allo stesso professionista a seguito di altri avvisi, rapportandolo anche all'entità dell'importo da affidare.

4. In entrambi i casi di cui al comma 3, lettera a) e b) l'incarico verrà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo criteri di valutazione specificati e fissati nel bando di gara e/o nell'avviso.

Esclusivamente in caso di particolare semplicità e ripetitività delle prestazioni da svolgere si potrà ricorrere al criterio del prezzo più basso.

Art.7

Divieto di frazionamento

1. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporsi alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 8

Procedimento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori

1. Il procedimento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori è svolto dalla struttura organizzativa comunale competente, secondo le modalità di cui agli articoli del presente capo.
2. Le funzioni di responsabile del procedimento per le forniture e per i lavori in economia, sono svolte dal responsabile della struttura organizzativa competente a svolgere il procedimento, salvo che il medesimo non abbia espressamente affidato tale incarico ad un dipendente assegnato alla stessa struttura organizzativa.
3. La determina a contrattare, con la quale si dispone l'avvio del procedimento, deve specificare:
 - a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
 - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
 - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura della prestazione;
 - d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
 - e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
 - g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici di cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
 - h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali fogli patti e condizioni o capitolato d'onere e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

I predetti elementi devono essere riprodotti nella lettera d'invito.

4. Il procedimento si svolge con la ricerca del contraente a cura del responsabile del procedimento e si conclude con il provvedimento di individuazione del contraente; il predetto provvedimento dovrà contenere anche gli elementi sopra prescritti per la determinazione a contrattare qualora l'importo dell'affidamento consenta l'affidamento diretto.
5. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto ai prezzi di mercato, il Responsabile del procedimento, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.
6. Il Responsabile del procedimento tiene conto delle giustificazioni riguardanti l'economia del processo di fabbricazione, l'incidenza del costo della manodopera, il costo dei prodotti impiegati per lo svolgimento del servizio e comunque di tutti quelli elementi di costo che vanno a determinare il prezzo del bene o del servizio nonché l'originalità del prodotto o servizio.
7. La scelta del contraente deve essere improntata ai principi di trasparenza, economicità ed efficienza, privilegiando, ove possibile e nell'interesse del Comune, la pluralità dei contraenti.

Art. 9

Contratti aperti

1. Nel caso di contratti aperti di cui all'art. 8, comma 3 lettera g) una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
 - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
 - b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
 - c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
 - d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.

2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile del procedimento autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:
 - a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
 - b) il limite di €. 100.000,00 oltre IVA per fornitura di beni e servizi e di €. 200.000,00 oltre iva per lavori.

3. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile del procedimento procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.

4. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.

5. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 10

Lavori e servizi complementari

1. Ove ricorrano le ipotesi previste dall'art. 57, comma 5 lettera a) del Codice dei contratti, l'amministrazione può affidare direttamente al Fornitore lavori e servizi complementari nel limite del 50% dell'importo di aggiudicazione al netto dell'IVA purché l'importo complessivo del contratto non superi le soglie economiche definite dall'art. 125 del codice dei contratti e s.m.i..

Art. 11

Quinto d'obbligo

1. In relazione alla tipologia del bene o del servizio acquisito, l'amministrazione si riserva di aumentare o diminuire le prestazioni dedotte in contratto nella misura del 20% dell'importo stabilito, secondo le norme generali sulla contabilità pubblica purché l'importo complessivo del contratto non superi le soglie economiche definite dall'art. 125 del codice dei contratti e s.m.i..

Art. 12
Revisione periodica dei prezzi

1. Nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa è prevista una specifica clausola di revisione periodica del prezzo determinata sulla base della natura della prestazione da eseguire. La revisione è operata sulla base di un'istruttoria effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento tenuto conto delle rilevazioni dell'Osservatorio dei Contratti pubblici di cui all'art.7 del Codice dei Contratti, degli indici ISTAT, delle rilevazioni dei prezzi di mercato nonché di eventuali tariffari di riferimento e di ogni altro elemento ritenuto idoneo.
2. Per i lavori affidati in economia è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 13
Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile del procedimento o, se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
 - b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 14
Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile del procedimento, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
 - b) sulla base di stati dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.
3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:
 - a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
 - b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
 - c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
 - d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
 - e) dai verbali di sospensione e di ripresa;

- f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
- g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
- h) dei pagamenti già effettuati;
- i) delle eventuali riserve dell'impresa;
- j) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

Art. 15

Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1. Per quanto non disposto dal presente capo, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici

Art.16

Verifica e collaudo

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a €40.000,00.-, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
2. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a €. 20.000,00 ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione riportato sulla fattura.
3. Il collaudo è eseguito da soggetti nominati dal responsabile del procedimento, competenti in ragione dell'intervento da collaudare.
4. Il collaudo non può essere effettuato da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni o dei servizi.

Art. 17

Clausole contrattuali

1. I contratti conclusi in applicazione del presente regolamento, in relazione al loro oggetto, devono contenere clausole che regolino almeno le seguenti condizioni:
 - a) termini e modalità di svolgimento della prestazione;
 - b) penali per inadempimento;
 - c) clausola risolutiva espressa;
 - d) termini e modalità di pagamento del corrispettivo;
 - e) divieto di anticipazione del corrispettivo;
 - f) durata del contratto, con divieto di proroga tacita;
 - g) esclusione di responsabilità a carico del Comune in qualità di committente;
 - h) obbligo di osservanza delle misure generali di tutela della salute dei lavoratori e degli obblighi assicurativi e previdenziali.
2. Per i contratti di compravendita e d'opera si prescinde dal deposito cauzionale, per gli altri contratti il deposito cauzionale è obbligatorio quando il valore del contratto supera € 20.000,00 ed è richiesto nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

3. La garanzia di cui al comma precedente sarà svincolata solo a seguito delle verifiche di cui all'art. 16 e dell'accertamento che la ditta abbia assolto gli obblighi contributivi e previdenziali dei propri dipendenti.
4. Il contratto per gli acquisti di beni, servizi e lavori in economia, può essere formalizzato:
 - a) con scambio di note con le quali l'Amministrazione dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi o dei lavori e l'operatore dichiara di accettare, se di valore inferiore ad €. 5.000,00;
 - b) mediante scrittura privata per importi compresi tra €. 5.000,01 ed €. 15.000,00 *con l'assistenza all'atto del Segretario Generale*;
 - c) mediante scrittura privata con sottoscrizione autentica o in alternativa in forma pubblica amministrativa qualora il contratto superi l'importo di €. 15.000,01.

Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, copie, ecc.) sono a carico del Fornitore.

(modificato con atto consiliare n.50 del 27.09.11)

Art.18

Entrata in vigore

1. L'entrata in vigore del presente regolamento avverrà ad espletamento delle procedure di pubblicazione previste all' art.88 del vigente statuto comunale. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni degli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 del vigente regolamento di contabilità.